



In riferimento al punto 9 dell'APPENDICE A, richiamata la FAQ n. 63 del testo "FAQ Ministero III" si ritiene di precisare che, al fine di ottemperare a quanto disposto dal citato punto, la presentazione di una "**Lettera di referenza bancaria generica**" sottoscritta da un istituto bancario o un intermediario autorizzato non sia sufficiente ai fini dell'ammissibilità.

Posto che la presentazione di una dichiarazione debitamente sottoscritta dall'istituto bancario o intermediario autorizzato, che riporti esattamente e per intero, senza riserva alcuna, il contenuto del punto 9 dell'APPENDICE A, sia condizione sufficiente a rispettare quanto richiesto dall'Avviso, si ritiene comunque che la dichiarazione sia altresì ammissibile qualora sia prodotta nelle forme della "**Attestazione di capacità finanziaria**" o equivalente, con la quale l'istituto finanziario o l'intermediario autorizzato dichiara, in esito ad una verifica dell'equilibrio economico finanziario dell'impresa, sempre senza riserva alcuna, la capacità del soggetto richiedente di far fronte allo specifico determinato impegno economico e finanziario relativo all'entità dell'intervento per il quale è richiesto il finanziamento, disponendo dei correlati requisiti di solvibilità, tenuto conto della redditività attesa dell'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza. In ogni caso, l'attestazione di capacità finanziaria deve essere esplicitamente indicata nel documento.

In alternativa, è parimenti ammissibile una dichiarazione contenente l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione.